



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ILARIA ALPI” di BOTRICELLO
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
Con Sez. staccata e plesso a MARCEDUSA e BELCASTRO
Via Rinascimento - BOTRICELLO (CZ) 88070 - Tel.: 0961/966064
czic842004@pec.istruzione.it - czic842004@istruzione.it - www.icbotricello.edu.it
C. F.: 97035200795 - P.I. 97035200795 - C.M. CZIC842004



REGOLAMENTO PER FOTOGRAFIE, VIDEO, REGISTRAZIONI AUDIO E PODCAST ACQUISIZIONE, UTILIZZO, COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, CONSERVAZIONE E TUTELA DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO

VERSIONE COORDINATA CON GLI ORIENTAMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI SCUOLE, COMUNICAZIONI DIGITALI E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI

Premessa

L'Istituzione scolastica IC “Ilaria Alpi”, con sede in Botricello- Cz, Titolare del trattamento dei dati personali, rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico pro tempore, adotta il presente Regolamento per disciplinare l'acquisizione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la conservazione e la cancellazione di fotografie, video, registrazioni audio, podcast e altri contenuti audiovisivi o sonori riferibili ad alunni, personale scolastico e altri soggetti coinvolti nelle attività dell'Istituto.

Il Regolamento è predisposto per le istituzioni scolastiche pubbliche e tiene conto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al GDPR, della disciplina in materia di diritto all'immagine di cui all'art. 10 del codice civile e agli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché della normativa scolastica vigente e dei provvedimenti e orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Principio di massima tutela

La pubblicazione di fotografie, video e altri contenuti nell'ambito della comunicazione istituzionale della scuola pubblica **costituisce un'operazione distinta rispetto alla loro acquisizione e utilizzazione nell'ambito delle attività scolastiche e richiede la verifica degli specifici presupposti di liceità previsti dalla normativa per la comunicazione o diffusione dei dati personali**, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Il consenso dell'interessato o, nel caso di minori, di chi esercita la responsabilità genitoriale non costituisce, pertanto, l'ordinaria base giuridica della comunicazione istituzionale della scuola. Il ricorso al consenso può essere valutato in relazione a **specifiche e ulteriori forme di utilizzo o diffusione**, non riconducibili all'ordinaria attività istituzionale, purché possa essere effettivamente prestato in modo libero, specifico, informato e revocabile.

In ogni caso, né la sussistenza di una base giuridica né l'eventuale acquisizione del consenso rendono automaticamente legittima qualsiasi pubblicazione. Quando il contenuto rende identificabile un minore, devono essere valutati anche il rispetto del diritto all'immagine, la proporzionalità della diffusione e il **preminente interesse del minore**. In caso di dubbio, si utilizza un contenuto effettivamente anonimizzato oppure non si procede alla pubblicazione.

Il Regolamento tiene inoltre conto delle Linee guida EDPB 02/2026 sull'anonimizzazione e delle Linee guida EDPB 03/2026 sul web scraping nel contesto dell'intelligenza artificiale generativa, entrambe adottate il 7 luglio 2026 in versione 1.0 per consultazione pubblica. Tali documenti sono richiamati quale parametro tecnico-organizzativo di particolare prudenza nella valutazione dell'identificabilità, dell'effettività dell'anonimizzazione e dei rischi connessi alla pubblicazione online di dati riferibili ai minori.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità di tutela

Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la conservazione e la cancellazione di fotografie, video, registrazioni audio, podcast e altri contenuti audiovisivi o sonori realizzati o trattati nell'ambito delle attività scolastiche, in presenza o a distanza, all'interno degli edifici scolastici, durante uscite e viaggi di istruzione, manifestazioni, recite, saggi, gare, premiazioni, progetti e attività con soggetti esterni. Le disposizioni si applicano agli alunni minorenni e maggiorenni, al personale, agli esperti, ai collaboratori, ai fornitori, alle famiglie e ai soggetti esterni che operino per conto o nell'interesse dell'Istituto. Gli Allegati tecnici costituiscono parte integrante e operativa del Regolamento e possono essere aggiornati secondo l'art. 31.

Articolo 2 - Definizioni

- dato personale audiovisivo o sonoro: immagine, voce o altra informazione che renda una persona identificata o identificabile, anche indirettamente;
- uso interno: trattamento necessario allo svolgimento delle attività istituzionali e destinato esclusivamente a soggetti legittimati;
- comunicazione: messa a disposizione di dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato;
- diffusione: messa a disposizione di dati personali a soggetti indeterminati, anche tramite sito pubblico, social network, piattaforme di podcasting, stampa, TV o altri mezzi aperti;
- oscuramento: intervento tecnico volto a impedire il riconoscimento in una specifica immagine o sequenza;
- anonimizzazione: trattamento che rende l'interessato non identificabile, direttamente o indirettamente, tenendo conto dei mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificarlo;
- podcast scolastico: produzione audio realizzata nell'ambito delle attività dell'Istituto, destinata a uso interno oppure, previa verifica di liceità, a pubblicazione esterna;
- canale istituzionale: sito web, account, piattaforma o servizio formalmente approvato e gestito dall'Istituto.

Articolo 3 - Principi generali e criterio prudenziale

Ogni trattamento deve rispettare liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, pertinenza, proporzionalità, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

Con particolare riferimento alla tutela dei minori, l'Istituto assume altresì quale riferimento di buona prassi i principi contenuti nella Carta di Treviso, elaborata nell'ambito dell'attività giornalistica per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo al preminente interesse del minore, alla tutela della dignità e della riservatezza e alla prevenzione dell'identificazione, anche indiretta. Tali principi sono applicati, per quanto compatibili, anche alla comunicazione istituzionale della scuola.

L'interesse superiore del minore costituisce criterio prioritario in ogni valutazione relativa all'acquisizione, all'utilizzo e alla diffusione dei contenuti che lo riguardano. Devono essere evitati contenuti lesivi della sua dignità, discriminatori, stigmatizzanti, inutilmente rivelatori di condizioni personali o idonei a esporlo a rischi per la sicurezza, la riservatezza o la reputazione.

La riconoscibilità non dipende dalla sola visibilità del volto: devono essere considerati anche voce, abbigliamento, contesto, classe, ruolo, ausili, testi, nomi dei file, metadati e ogni altro elemento che, isolatamente o in combinazione, possa consentire l'identificazione. Ai fini della pubblicazione di contenuti riguardanti alunni minorenni, l'Istituto adotta, quale criterio organizzativo prudenziale, l'approccio semplificato descritto dalle Linee guida EDPB 02/2026: quando non possa essere esclusa, con ragionevole sicurezza, una possibilità non trascurabile di identificazione o re-identificazione, il contenuto continua a essere trattato come dato personale e non viene considerato anonimo. La rimozione del nome, la sfocatura del volto, il mascheramento o la modifica della voce costituiscono tecniche funzionali all'anonimizzazione, ma non determinano automaticamente l'anonimato del contenuto. Deve essere verificato il risultato effettivo dell'intervento, tenendo conto del contesto, delle informazioni ulteriori ragionevolmente disponibili e dell'evoluzione tecnologica.

CAPO II - TITOLARE, RUOLI, BASE GIURIDICA E DIRITTO ALL'IMMAGINE

Articolo 4 - Titolare, autorizzati, DPO e soggetti esterni

Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica IC "Ilaria Alpi, rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico pro tempore. Il RPD/DPO è l'avvocato Emanuela Caricati, contattabile ai seguenti indirizzi PEO: emanuela.ecaricati@gmail.com e PEC: ecaricati.dpo@pec.it.

Il personale tratta i dati sotto l'autorità del Titolare e secondo istruzioni documentate. La circostanza che un errore sia materialmente commesso da un dipendente non esclude la responsabilità del Titolare verso gli interessati e l'Autorità di controllo, ferma restando l'eventuale responsabilità interna del dipendente secondo le norme applicabili. I soggetti esterni che effettuano riprese, montaggio, archiviazione, gestione tecnica, pubblicazione o altre operazioni per conto dell'Istituto devono essere previamente qualificati. Quando operano per conto della scuola e secondo le sue istruzioni, il rapporto è disciplinato ai sensi dell'art. 28 GDPR mediante contratto o altro atto giuridico. Il carattere gratuito o occasionale dell'attività non esclude tale verifica. È vietato consentire a un soggetto esterno incaricato dalla scuola di pubblicare autonomamente sui propri profili o canali personali contenuti riferibili agli alunni, salvo diverso assetto giuridico previamente verificato e documentato.

Articolo 5 - Regola sulla base giuridica per le scuole pubbliche

Per i trattamenti necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola, la base giuridica è individuata nelle disposizioni applicabili ai soggetti pubblici, in particolare nell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3, del GDPR e nell'art. 2-ter del Codice, nei limiti previsti dalla normativa di settore. La riconducibilità del trattamento alle funzioni istituzionali della scuola non comporta, di per sé, la liceità di ogni successiva operazione di comunicazione o diffusione dei dati personali. Prima di comunicare o diffondere fotografie, video, registrazioni audio o altri contenuti identificativi, l'Istituto verifica l'esistenza di una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo generale che legittimi la specifica operazione di comunicazione o diffusione, nonché la necessità e la proporzionalità del trattamento rispetto alla finalità perseguita.

Il consenso dell'interessato o, nel caso di minori, di chi esercita la responsabilità genitoriale non costituisce l'ordinaria base giuridica della comunicazione istituzionale della scuola pubblica e non può essere utilizzato per legittimare automaticamente operazioni di comunicazione o diffusione altrimenti prive di un idoneo presupposto di liceità.

Le finalità promozionali, di orientamento, valorizzazione dell'offerta formativa, documentazione celebrativa o comunicazione istituzionale **non costituiscono, di per sé, sufficiente presupposto per la diffusione online di immagini, voci o altri contenuti che rendano identificabili i minori.**

Regola operativa

Se non è individuato e documentato uno specifico presupposto normativo per la diffusione di un minore identificabile, le istituzioni scolastiche non pubblicano il dato personale, utilizzando materiale realmente anonimizzato o rinunciando alla pubblicazione.

Articolo 6 - Doppio livello di verifica: protezione dati e diritto all'immagine

L'eventuale autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale all'uso dell'immagine o della voce **opera su un piano distinto dalla base giuridica richiesta alla scuola pubblica per il trattamento e non può sostituirla.**

L'autorizzazione costituisce una garanzia ulteriore connessa al diritto all'immagine e alla responsabilità genitoriale e viene acquisita solo dopo che l'Istituto abbia positivamente verificato il presupposto giuridico che consente la specifica diffusione.

Quando il contenuto è identificativo e la sua utilizzazione richiede anche l'autorizzazione ai sensi della disciplina sul diritto all'immagine, la scuola acquisisce un'autorizzazione specifica, informata e documentabile riferita alla singola iniziativa e alla singola pubblicazione, ferma restando la previa verifica del presupposto di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5.

In presenza di responsabilità genitoriale congiunta, per ogni singola pubblicazione online di immagini o voci riconoscibili di minori la scuola adotta come regola prudenziale l'acquisizione preventiva dell'assenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. Se uno dei due non presta l'assenso, non risponde alla richiesta, manifesta dissenso oppure è noto un conflitto o un provvedimento giudiziario rilevante, la scuola non procede alla pubblicazione identificativa e utilizza, ove possibile, una versione anonimizzata o un contenuto alternativo.

Il compimento dei quattordici anni non rende il minore autonomamente legittimato ad autorizzare la pubblicazione scolastica della propria immagine o voce. La disciplina dell'art. 2-quinquies del Codice riguarda il consenso ai servizi della società dell'informazione offerti direttamente al minore e non costituisce, di per sé, base per la diffusione effettuata dalla scuola.

Regola di massima cautela

L'Istituto non richiede né utilizza autorizzazioni generali alla pubblicazione esterna valide per l'intero anno scolastico, per l'intero ciclo di studi o per una pluralità indeterminata di iniziative. L'eventuale autorizzazione è richiesta di volta in volta e prima della pubblicazione, dopo che il contenuto definitivo o le sue caratteristiche essenziali siano conoscibili e siano stati individuati con precisione finalità, canale, destinatari, durata e soggetti coinvolti.

Articolo 7 - Informativa e modulistica

La scuola rende un'informativa chiara e comprensibile, indicando Titolare, DPO, finalità, basi giuridiche, destinatari, canali, tempi di conservazione, soggetti esterni, diritti e modalità di contatto. La modulistica distingue chiaramente: uso interno; comunicazione a destinatari determinati; eventuale utilizzo dell'immagine o della voce; eventuali canali esterni.

Non sono utilizzate formule generiche che autorizzino qualunque utilizzo presente o futuro. Le dichiarazioni raccolte all'atto dell'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico possono assolvere esclusivamente a finalità informative, organizzative o di ricognizione delle preferenze familiari **e non costituiscono autorizzazione preventiva a future pubblicazioni identificative.**

L'eventuale autorizzazione all'immagine non viene presentata come condizione per partecipare all'attività scolastica **e non contiene dichiarazioni idonee a far ritenere che essa sostituisca la verifica di liceità richiesta alla scuola pubblica.** Per ogni pubblicazione identificativa ammessa, l'autorizzazione deve indicare almeno il progetto o evento, la tipologia di contenuto, la finalità, il canale o i canali di diffusione, l'eventuale soggetto esterno coinvolto e il periodo previsto di permanenza online.

CAPO III - USO INTERNO E COMUNICAZIONI RISERVATE

Articolo 8 - Realizzazione dei contenuti

Le fotografie, i video e le registrazioni audio sono realizzati, di regola, mediante dispositivi messi a disposizione dall'Istituzione scolastica. L'utilizzo di dispositivi personali del personale è ammesso esclusivamente in via eccezionale e nel rispetto delle specifiche istruzioni impartite; il materiale deve essere tempestivamente trasferito sui sistemi istituzionali e cancellato dal dispositivo personale, senza conservarne copie o backup privati.

Le riprese devono privilegiare l'attività, il contesto e la dimensione collettiva, evitando di concentrare l'attenzione sui singoli soggetti quando la loro identificazione non sia necessaria rispetto alla finalità perseguita. Devono, inoltre, essere evitati dati e informazioni personali, familiari, giudiziari, disciplinari o relativi alla salute che non siano strettamente necessari.

Articolo 9 - Uso didattico interno

Il materiale può essere utilizzato internamente quando il trattamento è effettivamente necessario e proporzionato alle finalità didattiche, educative, inclusive, organizzative o documentali attribuite alla scuola.

La circostanza che un contenuto sia utilizzato a fini didattici non autorizza automaticamente la condivisione con l'intera classe, con tutte le famiglie o con altri soggetti: deve essere applicato il principio di necessità di conoscere.

Articolo 10 - Registro elettronico, Classroom e piattaforme riservate

L'accesso riservato o protetto da credenziali non rende automaticamente lecita la comunicazione di dati personali. Prima di inserire contenuti su registro elettronico, Classroom, LMS o altra area riservata, **il personale verifica che ciascun destinatario abbia effettiva necessità e titolo a conoscere quei dati.**

È vietato rendere conoscibili a una pluralità di famiglie o alunni, anche all'interno di una classe virtuale, informazioni nominative relative a provvedimenti disciplinari, bullismo, condizioni familiari, salute, disagio, procedimenti o altre vicende personali di singoli alunni, salvo specifico e documentato presupposto di liceità e necessità.

Quando un'informazione riguarda un singolo alunno o una singola famiglia, **devono essere utilizzati canali individuali o profili di accesso limitati ai soli destinatari legittimati.**

Articolo 11 - Messaggistica e account personali

Le applicazioni di messaggistica istantanea, quali WhatsApp, Telegram e altri sistemi analoghi, non sono, di regola, canali istituzionali per distribuire contenuti riferibili agli alunni. **Il personale non utilizza account personali per inviare o pubblicare fotografie, video, audio o podcast scolastici**, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati e disciplinati.

È vietato scaricare, riprodurre o pubblicare autonomamente sui profili personali del personale fotografie, video, registrazioni audio o altri contenuti riferibili agli alunni, anche quando già pubblicati sui canali istituzionali della scuola.

CAPO IV - DIFFUSIONE ESTERNA: SITO, SOCIAL, MEDIA E PROGETTI

Articolo 12 - Regola generale sulla diffusione esterna

La diffusione esterna di dati personali di alunni identificati o identificabili costituisce attività eccezionale e soggetta a preventiva verifica documentata. Prima di ogni singola pubblicazione il responsabile dell'attività o il soggetto autorizzato compila la checklist di cui all'Allegato tecnico 3 e verifica l'acquisizione dell'eventuale autorizzazione specifica riferita proprio a quella pubblicazione. Non è ammesso fare affidamento su liberatorie generali, autorizzazioni cumulative o consensi raccolti all'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico.

In assenza di una specifica base normativa idonea alla diffusione, la scuola pubblica utilizza esclusivamente contenuti che non consentano l'identificazione diretta o indiretta degli alunni. **La mera appartenenza dell'attività al PTOF, la finalità promozionale o l'assenso familiare non sostituiscono tale verifica.**

Sono preferiti contenuti di attività, ambienti, elaborati, riprese panoramiche, soggetti di spalle o materiale tecnicamente anonimizzato, purché il contesto non consenta comunque l'identificazione.

Articolo 13 - Sito istituzionale e social ufficiali

La pubblicazione sui canali ufficiali è effettuata esclusivamente da personale autorizzato. **I social network sono trattati come ambienti ad elevato rischio di perdita di controllo, ricondivisione, indicizzazione e riuso dei contenuti.**

La scuola non pubblica immagini o voci riconoscibili di minori su social network, YouTube, piattaforme aperte o analoghi servizi quando non sia stata previamente individuata e documentata una base giuridica idonea alla diffusione. Anche quando tale verifica abbia esito positivo, la scuola acquisisce, ove richiesta dalla disciplina sul diritto all'immagine, una nuova autorizzazione specifica per la singola pubblicazione. Non è sufficiente e non viene utilizzata a tale scopo una liberatoria generica, annuale, pluriennale, acquisita all'iscrizione o riferita a finalità o canali diversi.

Quando la pubblicazione è lecita, devono comunque essere applicati minimizzazione, limitazione temporale, divieto di associare dati eccedenti e, ove possibile, disattivazione di geolocalizzazione, riconoscimento facciale, commenti o ulteriori funzionalità non necessarie.

La pubblicazione identificativa non può essere programmata come modalità ordinaria di documentazione delle attività scolastiche. Deve costituire scelta eccezionale, motivata e previamente autorizzata dal Dirigente scolastico o da un soggetto formalmente delegato, sulla base della checklist di liceità e della documentazione relativa alla singola pubblicazione. Ove la medesima finalità possa essere raggiunta con contenuti anonimi o non identificativi, questi devono essere preferiti.

Sulla questione si richiama integralmente il separato "Regolamento per la gestione della comunicazione sul sito web e sui profili social media istituzionali".

Articolo 14 - Concorsi, partner, stampa, fotografi, influencer e altri esterni

Prima di trasmettere contenuti a soggetti esterni la scuola verifica finalità, base giuridica, destinatari, canali, durata, riutilizzi, ruoli privacy, trasferimenti e misure di sicurezza.

Se il soggetto esterno opera per conto dell'Istituto, deve ricevere istruzioni documentate e, quando ricorrono i presupposti, essere designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR prima di accedere ai dati.

È vietato affidare a fotografi, videomaker, influencer, associazioni, partner o fornitori la pubblicazione di immagini o voci di minori sui loro canali personali o commerciali sulla base di una mera autorizzazione informale della scuola.

Qualora giornalisti o testate operino come autonomi titolari nell'esercizio dell'attività giornalistica, la scuola limita la comunicazione dei dati a quanto legittimamente consentito e definisce preventivamente le condizioni di accesso agli spazi scolastici, senza assumere che l'autonomia del giornalista legittimi la scuola a comunicare dati non necessari.

Resta ferma, per l'attività giornalistica riguardante minori, l'applicazione delle relative regole deontologiche e, in particolare, dei principi della Carta di Treviso.

CAPO V - FAMIGLIE, EVENTI E FOTO DI CLASSE

Articolo 15 - Riprese effettuate dalle famiglie

Durante recite, saggi ed eventi, i familiari possono effettuare riprese per finalità personali o familiari nei limiti consentiti dalla normativa e dalle indicazioni organizzative dell'Istituto. La scuola può limitare o vietare le riprese quando ciò sia necessario per proteggere minori o situazioni particolarmente delicate.

La scuola informa le famiglie che la successiva pubblicazione online di immagini di altri minori non è automaticamente coperta dall'uso domestico e richiede la sussistenza dei necessari presupposti. Per la pubblicazione sui social delle immagini dei propri figli in presenza di responsabilità genitoriale congiunta, deve essere rispettato l'eventuale consenso dell'altro genitore secondo la disciplina applicabile.

Articolo 16 - Foto di classe

La foto di classe è gestita secondo finalità, modalità di consegna e tempi previamente definiti. Se realizzata da un fotografo per conto della scuola, il relativo ruolo privacy è formalizzato prima delle riprese e sono vietati riutilizzi, archivi autonomi o pubblicazioni non autorizzate.

CAPO VI - ALUNNI NON PUBBLICABILI, ANONIMIZZAZIONE E TUTELE RAFFORZATE

Articolo 17 - Principio di inclusione

La mancata possibilità di pubblicare l'immagine o la voce di un alunno non determina l'esclusione dalle attività scolastiche. Le soluzioni organizzative devono riguardare la fase di ripresa, selezione, montaggio e pubblicazione e non la partecipazione del minore.

È vietato isolare pubblicamente l'alunno o segnalarlo come soggetto "senza liberatoria".

Articolo 18 - Oscuramento e anonimizzazione effettiva

L'oscuramento, il mascheramento, il ritaglio, la modifica della voce e le altre tecniche di de-identificazione costituiscono misure funzionali a ridurre l'identificabilità, ma non equivalgono, di per sé, ad anonimizzazione. Un contenuto può essere considerato anonimo soltanto quando, tenuto conto dei mezzi ragionevolmente suscettibili di essere utilizzati, la probabilità concreta di identificare o re-identificare l'interessato risulti insignificante.

La verifica dell'effettiva anonimizzazione è effettuata secondo un criterio prudenziale, tenendo conto anche del contesto scolastico e territoriale, delle informazioni ulteriori ragionevolmente disponibili e dell'evoluzione tecnologica. A tal fine l'Istituto considera i criteri di isolamento del singolo, collegamento con altre informazioni e inferenza indicati dalle Linee guida EDPB 02/2026.

Le modalità tecniche di oscuramento di fotografie e video sono disciplinate dall'Allegato tecnico 1; la verifica del risultato dell'anonimizzazione è effettuata mediante la Scheda EDPB di cui all'Allegato tecnico 7. Se permane un rischio residuo non trascurabile di identificazione, il contenuto resta dato personale e, in assenza di un idoneo presupposto per la diffusione, non viene pubblicato o viene sostituito con un contenuto alternativo.

Articolo 19 - Situazioni di tutela rafforzata

Per minori adottati o affidati, minori sottoposti a tutela, coinvolti in procedimenti giudiziari, vittime di violenza o con particolari esigenze di riservatezza, la scuola applica un criterio di massima cautela. In assenza di una specifica ragione istituzionale e di adeguate garanzie, si evita la diffusione esterna anche quando il volto sia oscurato.

CAPO VII - PODCAST E PRODUZIONI AUDIO

Articolo 20 - Podcast a uso interno

I podcast possono essere utilizzati come strumenti didattici interni quando necessari e proporzionati alle finalità istituzionali e accessibili esclusivamente a soggetti legittimati. La voce costituisce dato personale quando consente l'identificazione, e il contenuto narrativo può rivelare ulteriori informazioni personali. Anche negli ambienti riservati si applica il principio di necessità di conoscere: non devono essere condivisi con l'intera comunità scolastica contenuti individuali che non siano necessari ai destinatari.

Articolo 21 - Podcast destinati al pubblico

La pubblicazione su sito aperto, social, YouTube, piattaforme pubbliche di podcasting o servizi analoghi di una voce riconoscibile costituisce diffusione di dati personali e segue le medesime regole dell'art. 12. L'eventuale autorizzazione dei genitori all'uso della voce non sostituisce la base giuridica richiesta alla scuola pubblica per la diffusione.

Quando la pubblicazione di una voce identificabile sia giuridicamente consentita, l'eventuale autorizzazione richiesta deve essere acquisita specificamente per quella puntata, serie o progetto e per i canali di diffusione indicati; non è sufficiente un'autorizzazione generale raccolta all'iscrizione o all'inizio dell'anno. In assenza di specifico presupposto normativo o della necessaria autorizzazione specifica, la scuola pubblica utilizza voci realmente anonimizzate, doppiaggio, narratori non identificabili o altre soluzioni che impediscano l'identificazione.

Articolo 22 - Minimizzazione e anonimizzazione vocale

Nei podcast e nelle produzioni audio, in particolare quando destinati all'esterno, la scuola applica i principi di minimizzazione e non eccedenza, evitando nomi, classe o sezione quando identificativi, luoghi abituali, informazioni familiari o sanitarie e altri dettagli personali non necessari. L'assenza del nome non rende anonima una registrazione quando la voce, il ruolo, il contesto o il contenuto narrativo consentano comunque di riconoscere l'alunno. Le tecniche di minimizzazione e trasformazione vocale sono disciplinate dall'Allegato tecnico 2.

Quando la scuola intenda qualificare come non identificativa una produzione audio destinata alla diffusione, l'effettiva anonimizzazione è verificata mediante l'Allegato tecnico 7, tenendo conto anche del possibile collegamento con altre registrazioni o informazioni e dei rischi derivanti da acquisizione automatizzata, sintesi o clonazione vocale. In caso di dubbio, la voce resta dato personale.

Articolo 23 - Controllo redazionale, piattaforme e riuso della voce

Ogni podcast destinato all'esterno è ascoltato integralmente prima della pubblicazione e sottoposto alla checklist preventiva. Sono verificati anche titolo, descrizione, tag, nome del file e metadati.

È vietato caricare campioni vocali o registrazioni degli alunni su piattaforme di intelligenza artificiale, servizi di clonazione vocale o strumenti di modifica non previamente valutati e autorizzati dalla scuola.

CAPO VIII - ALUNNI, VIDEOLEZIONI, IA E CONTENUTI DELICATI

Articolo 24 - Utilizzo da parte degli alunni e videolezioni

Gli alunni possono effettuare fotografie, video o registrazioni nell'ambito delle attività scolastiche solo quando autorizzati dal docente e per finalità coerenti con l'attività. È vietato riprendere luoghi riservati, registrare conversazioni private, diffondere contenuti di altri senza titolo, realizzare contenuti offensivi, minacciosi o manipolati.

Durante videolezioni e riunioni online è vietato registrare, fotografare o effettuare screenshot senza autorizzazione. Le eventuali registrazioni per finalità inclusive o compensative restano destinate all'uso consentito e non possono essere diffuse.

Articolo 25 - Dati particolari e vicende delicate

È vietato utilizzare canali collettivi per rendere conoscibili dati relativi a salute, disabilità, origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche, condizioni familiari, provvedimenti disciplinari, bullismo, disagio o altre vicende delicate di singoli alunni, salvo specifica necessità istituzionale, idoneo presupposto normativo e destinatari effettivamente legittimati.

Articolo 26 - Intelligenza artificiale e manipolazioni

È vietato utilizzare immagini, video o voci della comunità scolastica per generare deepfake, clonazioni vocali, riconoscimento facciale, contenuti ingannevoli o addestramento di sistemi di IA non autorizzati. L'eventuale uso didattico di sistemi che elaborino dati personali è sottoposto a preventiva valutazione privacy, sicurezza e contrattuale.

La scuola considera, nella valutazione preventiva della pubblicazione online, che contenuti liberamente accessibili possono essere raccolti automaticamente mediante tecniche di web scraping e successivamente combinati con altre fonti o utilizzati in processi di sviluppo e addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Tale rischio costituisce ulteriore ragione per privilegiare contenuti non identificativi e per evitare la pubblicazione di dati dei minori quando non strettamente necessaria e giuridicamente fondata.

CAPO IX - SICUREZZA, CONSERVAZIONE, DIRITTI E INCIDENTI

Articolo 27 - Misure di sicurezza e conservazione

La scuola utilizza dispositivi, piattaforme e account autorizzati, accessi profilati, credenziali individuali, procedure di copia e cancellazione sicura e controlli periodici sui canali pubblici e riservati. I contenuti sono conservati per il tempo necessario alla finalità documentata.

Gli originali contenenti dati personali non destinati alla pubblicazione sono conservati separatamente dalle copie anonimizzate e non sono accessibili dai canali pubblici.

I contenuti pubblicati in forma ritenuta anonima sono soggetti, nell'ambito delle revisioni periodiche dei canali istituzionali, a una rivalutazione proporzionata del rischio di re-identificazione, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, della disponibilità di nuove informazioni e di eventuali incidenti di sicurezza. Se l'anonimizzazione non risulta più adeguata, il contenuto viene rimosso o nuovamente trattato. La scuola conserva documentazione essenziale delle operazioni di anonimizzazione effettuate sui contenuti destinati alla pubblicazione, almeno per le pubblicazioni che coinvolgono minori o situazioni a rischio, così da poter dimostrare la valutazione svolta e le misure adottate.

Articolo 28 - Diritti, revoca dell'autorizzazione e rimozione

Gli interessati esercitano i diritti previsti dalla normativa rivolgendosi al Titolare. L'eventuale revoca dell'autorizzazione all'immagine o del consenso quando applicabile produce effetti per il futuro e comporta la cessazione degli utilizzi fondati su tale presupposto, nei limiti tecnicamente e giuridicamente applicabili. La scuola rimuove tempestivamente dai canali direttamente controllati i contenuti risultati illeciti, non più necessari o oggetto di valida opposizione/revoca quando applicabile, fermo restando che non può garantire la cancellazione di copie già acquisite da terzi.

Articolo 29 - Pubblicazioni improprie e data breach

Chiunque rilevi una pubblicazione impropria, un invio errato, una condivisione a destinatari non legittimati, una perdita o un accesso abusivo deve informare immediatamente il Dirigente e i referenti individuati. La scuola applica la procedura interna di gestione delle violazioni dei dati personali e valuta, con il DPO, misure di contenimento, documentazione dell'evento, eventuale notifica al Garante e comunicazione agli interessati. La rapidità della rimozione costituisce misura di contenimento ma non rende retroattivamente lecito un trattamento privo di presupposto.

CAPO X - RESPONSABILITÀ, FORMAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Responsabilità e formazione

Il personale è tenuto al rispetto del presente Regolamento e delle istruzioni del Titolare. Le eventuali responsabilità disciplinari, civili, amministrative o penali sono valutate secondo la normativa applicabile e le circostanze concrete, senza automatismi.

L'Istituto assicura formazione periodica su comunicazioni scolastiche, immagini, social, podcast, piattaforme digitali, tutela dei minori, anonimizzazione, data breach e intelligenza artificiale. La formazione deve evidenziare che una piattaforma "chiusa" non autorizza la comunicazione indiscriminata di dati e che una liberatoria non legittima automaticamente la diffusione pubblica da parte della scuola.

Articolo 31 - Allegati, approvazione e aggiornamento

Costituiscono parte integrante del Regolamento:

Allegato tecnico 1 - Tecniche di oscuramento di fotografie e video;

Allegato tecnico 2 - Podcast: tecniche di minimizzazione e trasformazione vocale;

Allegato tecnico 3 - Checklist di liceità prima della comunicazione o diffusione;

Allegato tecnico 4 - Istruzioni essenziali per personale e avviso per eventi;

Allegato tecnico 5 - Soggetti esterni, fotografi, videomaker, influencer e piattaforme;

Allegato tecnico 6 - Autorizzazione specifica alla singola pubblicazione identificativa.

Allegato tecnico 7 - Scheda EDPB di verifica dell'anonimizzazione.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 10 del 08/09/2026 ed entra in vigore il 09/09/2026. Gli Allegati tecnici possono essere aggiornati dal Dirigente scolastico, sentito il DPO, purché non venga modificato l'impianto sostanziale del Regolamento.

Per quanto non previsto si applicano il GDPR, il Codice, la normativa sul diritto all'immagine, la normativa scolastica e i provvedimenti delle Autorità competenti.

ALLEGATO TECNICO 1

TECNICHE DI OSCURAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO

Il presente Allegato descrive esclusivamente le tecniche da utilizzare per ridurre o eliminare gli elementi identificativi nelle fotografie e nei video. La verifica giuridico-tecnica del risultato, cioè se il contenuto possa essere considerato effettivamente anonimo, è effettuata mediante la Scheda EDPB di cui all'Allegato tecnico 7.

1. Tecniche utilizzabili

- Sfocatura forte e localizzata del volto e, quando necessario, di ulteriori caratteristiche fisiche o elementi identificativi.
- Mascheramento con elemento grafico neutro, non stigmatizzante e non facilmente reversibile.
- Ritaglio dell'inquadratura per escludere il soggetto, quando non altera in modo sostanziale il significato del contenuto.
- Selezione di una fotografia o di un fotogramma alternativo in cui il soggetto non sia presente, sia ripreso di spalle, a distanza o comunque in forma meno identificativa.
- Nei video, oscuramento dinamico o mascheramento per l'intera durata della presenza del soggetto, oppure eliminazione della sequenza.

2. Elementi da controllare oltre al volto

Devono essere verificati ed eventualmente rimossi, oscurati o resi non intelligibili: badge, targhette, nomi su elaborati, diplomi o cartelloni, numeri identificativi, abbigliamento particolarmente riconoscibile, ausili, targhe, geolocalizzazione, classe o sezione, nonché ulteriori dettagli che possano favorire l'identificazione.

3. File, didascalie e metadati

Prima della pubblicazione devono essere controllati anche titolo, didascalia, testo di accompagnamento, nome del file e metadati. L'intervento grafico sull'immagine non è sufficiente se tali elementi consentono comunque di risalire al minore.

4. Originale e copia destinata alla pubblicazione

L'intervento è effettuato su una copia destinata alla pubblicazione. L'originale identificativo resta dato personale ed è conservato separatamente, con accesso limitato e soltanto per il tempo giustificato dalla finalità istituzionale documentata.

5. Regola operativa

L'oscuramento è una tecnica e non equivale automaticamente ad anonimizzazione. Dopo l'intervento, la scuola applica l'Allegato tecnico 7. Se l'esito è dubbio o negativo, si adottano ulteriori misure oppure si utilizza un contenuto alternativo e non si procede alla pubblicazione identificativa.

ALLEGATO TECNICO 2

PODCAST: TECNICHE DI MINIMIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE VOCALE

Il presente Allegato disciplina le sole misure operative da applicare ai podcast e alle registrazioni audio. La verifica finale dell'effettiva anonimizzazione della voce e del contenuto è effettuata mediante l'Allegato tecnico 7.

1. Minimizzazione del contenuto

Eliminare nomi, cognomi, classe/sezione, recapiti, luoghi abitualmente frequentati, riferimenti temporali puntuali e altri dettagli personali non necessari. Evitare racconti o circostanze che, anche senza il nome, rendano riconoscibile lo studente.

2. Tecniche sulla voce

Quando sia necessario ridurre la riconoscibilità vocale, possono essere utilizzati, tramite strumenti autorizzati dalla scuola: modifica controllata del timbro o dell'intonazione, doppiaggio, lettura da parte di un narratore diverso o voce sintetica autorizzata. Devono essere preferite soluzioni che non richiedano il caricamento del campione vocale su servizi esterni non previamente valutati.

3. Controllo del file finale

Il file deve essere ascoltato integralmente prima della pubblicazione. Devono essere controllati anche titolo, descrizione, tag, nome del file e metadati, eliminando ogni riferimento che possa consentire l'identificazione diretta o indiretta.

4. Piattaforme e intelligenza artificiale

È vietato utilizzare servizi di clonazione vocale o piattaforme di intelligenza artificiale non previamente autorizzate. Prima della pubblicazione esterna deve essere considerato il rischio che una registrazione vocale pubblica possa essere acquisita, duplicata o riutilizzata come campione per sintesi, imitazione o clonazione della voce.

5. Regola operativa

Per la pubblicazione aperta di un podcast contenente la voce di un minore si applica il medesimo controllo di liceità previsto per foto e video. Se si intende pubblicare una versione non identificativa, la scuola applica le tecniche del presente Allegato e successivamente verifica il risultato con l'Allegato tecnico 7. Nel dubbio, si utilizza un narratore alternativo o si mantiene il podcast in ambiente riservato.

ALLEGATO TECNICO 3

CHECKLIST DI LICEITÀ PRIMA DELLA COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE

La pubblicazione o comunicazione non deve essere eseguita finché tutte le verifiche pertinenti non hanno esito positivo.

- ☐ Qual è la finalità concreta del trattamento? È specifica, documentata e necessaria?
- ☐ Si tratta di uso interno, comunicazione a soggetti determinati o diffusione a pubblico indeterminato?
- ☐ Se è comunicazione: ciascun destinatario ha effettiva necessità e titolo a conoscere il dato?
- ☐ Se è diffusione da parte di scuola pubblica: è stata individuata la specifica norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale che consente quella diffusione?
- ☐ La base normativa è pertinente alla specifica finalità e allo specifico canale utilizzato?
- ☐ È stato escluso l'utilizzo di una liberatoria generica, annuale, pluriennale o raccolta all'iscrizione come autorizzazione preventiva alla pubblicazione? È stato altresì evitato di utilizzare il consenso come unica base giuridica della diffusione?
- ☐ Se necessario per il diritto all'immagine, è stata acquisita una nuova autorizzazione specifica riferita alla singola pubblicazione, con indicazione di contenuto/progetto, finalità, canale, durata e soggetti esterni eventualmente coinvolti? In caso di responsabilità genitoriale congiunta, sono stati acquisiti gli assensi richiesti dal Regolamento?
- ☐ Sono presenti dati particolari, disciplinari, familiari, giudiziari o comunque delicati? Se sì, la comunicazione o diffusione è realmente necessaria e sorretta da uno specifico presupposto?
- ☐ Sono stati eliminati dati eccedenti, geolocalizzazione e dettagli non necessari?
- ☐ Il canale utilizzato è istituzionale e il soggetto che pubblica è autorizzato?
- ☐ Se interviene un soggetto esterno, il suo ruolo privacy è stato verificato e formalizzato prima del trattamento?
- ☐ È definito il tempo di permanenza online e la modalità di rimozione o riesame?
- ☐ Esiste una versione non identificativa che consente di raggiungere la stessa finalità? Se sì, deve essere preferita alla pubblicazione identificativa.
- ☐ Se il contenuto viene qualificato come anonimo, è stata compilata la Scheda EDPB di cui all'Allegato tecnico 7 e l'esito consente di considerare insignificante, in concreto, la possibilità di identificazione?
- ☐ Per podcast o contenuti audio sono state applicate, se necessarie, le misure dell'Allegato tecnico 2?
- ☐ Per fotografie o video sono state applicate, se necessarie, le misure dell'Allegato tecnico 1?
- ☐ In caso di dubbio residuo sulla liceità o sull'identificabilità: NON PUBBLICARE.

ALLEGATO TECNICO 4

ISTRUZIONI ESSENZIALI PER IL PERSONALE E AVVISO PER EVENTI

A. Istruzioni essenziali per il personale

- Usare solo dispositivi, account e piattaforme autorizzati.
- Non utilizzare profili social personali per contenuti degli alunni.
- Non considerare una Classroom o un gruppo chiuso automaticamente idonei a condividere dati di singoli alunni.
- Per comunicazioni individuali utilizzare canali individuali.
- Prima di pubblicare applicare sempre la checklist dell'Allegato 3.
- Non chiedere ai genitori "liberatorie" generiche come sostituto della verifica giuridica.
- In caso di errore di invio o pubblicazione, rimuovere/contenere subito e segnalare secondo la procedura data breach.

B. Avviso per recite, saggi ed eventi

- Le riprese effettuate dai familiari sono destinate, di regola, a finalità personali e familiari. Si invita a limitare le riprese ai propri familiari e a non pubblicare online immagini o registrazioni nelle quali siano riconoscibili altri minori senza aver verificato i necessari presupposti. La scuola può limitare o vietare le riprese in presenza di specifiche esigenze di tutela.

ALLEGATO TECNICO 5

SOGGETTI ESTERNI, FOTOGRAFI, VIDEOMAKER, INFLUENCER E PIATTAFORME

Prima di consentire a un soggetto esterno di trattare dati degli alunni, il Dirigente o il referente incaricato verifica e documenta:

- chi determina finalità e mezzi del trattamento;
- se il soggetto opera per conto della scuola oppure per finalità proprie;
- eventuale necessità di designazione ex art. 28 GDPR e contenuto dell'atto;
- istruzioni documentate su riprese, destinatari, pubblicazione, conservazione e cancellazione;
- divieto di utilizzo per portfolio, promozione personale, social personali o finalità commerciali non autorizzate;
- ubicazione dei dati, subfornitori, trasferimenti verso Paesi terzi e misure di sicurezza;
- procedure di restituzione/cancellazione a fine incarico;
- che nessuna pubblicazione sui canali dell'esterno avvenga sulla base di accordi informali o del solo fatto che l'attività sia gratuita.

ALLEGATO TECNICO 6

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA ALLA SINGOLA PUBBLICAZIONE IDENTIFICATIVA

1. **Principio.** La scuola non utilizza autorizzazioni generali o cumulative per legittimare successive pubblicazioni esterne di immagini, video o voci identificabili di alunni. L'eventuale autorizzazione relativa al diritto all'immagine è acquisita di volta in volta, esclusivamente dopo la positiva verifica della base giuridica che consente alla scuola pubblica la specifica diffusione.
2. **Momento della richiesta.** L'autorizzazione è richiesta prima della singola pubblicazione e quando siano già definiti, almeno nelle caratteristiche essenziali, il progetto o evento, il contenuto da diffondere, la finalità, il canale, gli eventuali soggetti esterni coinvolti e il periodo previsto di permanenza online.
3. **Contenuto minimo.** La richiesta deve indicare in modo chiaro: a) attività/progetto o evento; b) tipologia di contenuto (foto, video, audio, podcast); c) finalità concreta; d) canale o piattaforma di pubblicazione; e) eventuali partner o soggetti esterni; f) durata prevista della pubblicazione; g) possibilità di revoca per il futuro e limiti tecnici alla rimozione di copie già diffuse da terzi.
4. **Responsabilità genitoriale.** In presenza di responsabilità genitoriale congiunta e per pubblicazioni online identificative, la scuola acquisisce, quale misura prudenziale, l'assenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. La mancata risposta di uno dei due non equivale ad assenso. In caso di dissenso, conflitto noto o dubbio sulla legittimazione, la pubblicazione identificativa non viene effettuata.
5. **Inefficacia delle autorizzazioni generiche.** Non sono considerate idonee, ai fini della singola pubblicazione: autorizzazioni contenute nel modulo di iscrizione; liberatorie valide per l'intero anno scolastico o ciclo di studi; formule riferite genericamente a "sito e social della scuola"; autorizzazioni per attività diverse; assensi acquisiti prima che siano definiti finalità e canali della specifica pubblicazione.
6. **Partecipazione dell'alunno.** Il mancato rilascio dell'autorizzazione non incide sulla partecipazione dell'alunno all'attività. La scuola utilizza, se necessario, oscuramento, anonimizzazione, inquadrature alternative, doppiaggio o contenuti diversi.
7. **Registro delle autorizzazioni.** L'Istituto conserva evidenza della richiesta, degli assensi acquisiti, della checklist di liceità e della decisione di pubblicazione per il tempo necessario a documentare la correttezza del trattamento, secondo le regole interne di conservazione.
8. **Regola finale.** Se manca la base giuridica della diffusione, manca una delle autorizzazioni specifiche richieste, permane un dubbio sulla responsabilità genitoriale o l'identificabilità del minore non può essere esclusa con sufficiente certezza, la scuola NON PUBBLICA il contenuto in forma identificativa.

Schema essenziale di richiesta

Progetto/evento:	Contenuto da pubblicare:
Finalità della pubblicazione:	Canale/piattaforma:
Periodo previsto di pubblicazione:	Eventuali soggetti esterni coinvolti:

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative alla specifica pubblicazione sopra indicata e, preso atto che l'Istituzione scolastica ha previamente verificato il presupposto giuridico della diffusione, AUTORIZZO / NON AUTORIZZO l'utilizzo dell'immagine/voce del minore per la sola pubblicazione descritta.

Firma esercente responsabilità genitoriale 1 _____

Firma esercente responsabilità genitoriale 2 _____

ALLEGATO TECNICO 7

SCHEDA EDPB DI VERIFICA DELL'ANONIMIZZAZIONE

La presente scheda documenta la verifica del risultato dell'anonimizzazione secondo l'impostazione prudenziale ricavata dalle Linee guida EDPB 02/2026. Non descrive come oscurare o modificare il contenuto: tali tecniche sono disciplinate dagli Allegati tecnici 1 e 2.

A. Contenuto e destinazione

Tipologia: ☐ fotografia ☐ video ☐ audio/podcast ☐ altro _____

Descrizione sintetica del contenuto: _____

Canale previsto: _____

Il contenuto sarà: ☐ pubblico ☐ indicizzabile ☐ scaricabile ☐ accessibile solo a soggetti determinati

B. Prospettive e soggetti rilevanti

Indicare chi potrebbe ragionevolmente accedere al contenuto o disporre di informazioni utili alla re-identificazione: ☐ compagni ☐ genitori della classe ☐ familiari ☐ personale scolastico ☐ associazioni/società sportive ☐ giornalisti ☐ utenti del web ☐ altri _____.

Valutare anche informazioni disponibili su sito scolastico, social, articoli locali, locandine, elenchi di partecipanti o premiati, profili familiari e altre fonti ragionevolmente accessibili.

C. Test 1 – Isolamento del singolo (No Record Isolation)

Domanda: il soggetto può essere distinto dagli altri attraverso una combinazione unica o rara di caratteristiche, anche senza nome o volto?

Verificare in particolare: piccolo gruppo, unico vincitore o partecipante, abbigliamento, ausili, caratteristiche fisiche, ruolo svolto, posizione nell'immagine, voce peculiare o altro elemento distintivo.

Esito: ☐ SUPERATO ☐ NON SUPERATO ☐ DUBBIO

Motivazione/Misure adottate: _____

D. Test 2 – Collegamento con altre informazioni (No Linkage)

Domanda: il contenuto può essere collegato, con mezzi ragionevolmente utilizzabili, ad altre informazioni che consentano di identificare il minore?

Verificare in particolare: precedenti post della scuola, profili social, sito di società sportive o associazioni, articoli di stampa, locandine, calendari, elenchi di premiati, classe/sezione, luogo e data dell'evento.

Esito: ☐ SUPERATO ☐ NON SUPERATO ☐ DUBBIO

Motivazione/Misure adottate: _____

E. Test 3 – Inferenza (No Inference)

Domanda: dal contenuto, isolatamente o combinato con altre informazioni, può essere dedotta una specifica e significativa informazione personale sul minore?

Verificare in particolare la possibile deduzione di: salute o disabilità, condizione familiare, convinzioni, appartenenza a gruppi ristretti, coinvolgimento in episodi disciplinari o giudiziari, fragilità, risultati individuali o altre circostanze personali.

Esito: ☐ SUPERATO ☐ NON SUPERATO ☐ DUBBIO

Motivazione/Misure adottate: _____

F. Tecnologie e ragionevole evoluzione

Sono stati considerati strumenti di ricerca, riconoscimento, web scraping, indicizzazione, IA generativa, deepfake, clonazione vocale e la possibilità di combinare il contenuto con ulteriori fonti?

Esito: ☐ SÌ ☐ NO Misure ulteriori: _____

G. Decisione finale

☐ ANONIMO: i tre test sono superati e, tenendo conto delle prospettive rilevanti e delle tecnologie ragionevolmente utilizzabili, la probabilità concreta di identificazione è insignificante.

☐ DATO PERSONALE: uno o più test non sono superati oppure permane un dubbio non trascurabile. Il contenuto resta soggetto al GDPR e può essere pubblicato soltanto se ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dal Regolamento.

☐ NON PUBBLICARE / UTILIZZARE CONTENUTO ALTERNATIVO.

Responsabile della verifica: _____ Data: ____/____/____

H. Riesame

Per pubblicazioni di lunga durata, per contenuti ad alto rischio o quando intervengano nuove tecnologie/informazioni, indicare se è necessario un riesame: ☐ NO ☐ SÌ, entro il ____/____/____.

Regola di chiusura

Nel dubbio, il dato resta personale. La prudenza non consiste nel moltiplicare i consensi, ma nel ridurre alla fonte l'esposizione pubblica dei minori e nel documentare la liceità del trattamento e l'effettiva anonimizzazione.